

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2116)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

(V. Stampato Camera n. 4014)

*approvato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro - Assistenza
e previdenza sociale - Cooperazione) della Camera dei deputati nella
seduta del 18 dicembre 1986*

*Tasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 dicembre 1986*

Interventi a favore dei lavoratori del settore della lavorazione
del pomodoro in crisi occupazionale

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Indennità straordinaria)*

1. A favore dei lavoratori che abbiano prestato, alle dipendenze di aziende operanti nel settore della lavorazione del pomodoro, attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 18 aprile 1962, n. 230, per almeno trenta giornate nell'anno 1985, è corrisposta in via straordinaria e limitatamente all'anno 1986 un'indennità pari a lire 30.000 per ogni giornata di carenza rispetto al predetto numero di trenta giornate di occupazione.

2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal precedente comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sulla base di una retribuzione pari all'ammontare dell'indennità corrisposta.

3. L'indennità di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, ad eccezione della pensione e dell'assegno di invalidità per i titolari di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia.

4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale è istituita apposita evidenza contabile.

5. Per le giornate indennizzate competono gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e le maggiorazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983,

n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni.

6. L'indennità di cui al presente articolo non compete qualora il lavoratore abbia rifiutato l'avviamento al lavoro.

7. Le attestazioni relative all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate dagli organi di collocamento.

8. Le giornate indennizzate ai sensi del presente articolo sono considerate utili ai fini dell'esercizio del diritto di precedenza di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 7 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro ».

2. Ai fini del rimborso da parte dello Stato, l'Istituto nazionale della previdenza sociale presenta apposito rendiconto delle spese sostenute.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.